

Comune di Candidoni

Prov. di Reggio Calabria

REGOLAMENTO PER LA FORNITURA DI ACQUA POTABILE

ARTICOLO 1

Disciplina regolamentare dell'erogazione dell'acqua

1. Il servizio della distribuzione idrica potabile è assunto, a norma di legge, dal Comune. Il Sindaco sovrintende al servizio a mezzo del personale amministrativo e tecnico dipendente.

A norma del presente Regolamento il Servizio Acquedotto, è gestito direttamente dal Comune in economia, esso fornisce l'acqua a chi ne fa richiesta secondo le norme e condizioni del presente regolamento.

2. Il servizio per l'erogazione dell'acqua proveniente dall'acquedotto comunale è disciplinato, per l'intero territorio del Comune, dalle norme contenute nel presente regolamento, nonché, da qualsiasi atto successivo sulla materia avente carattere regolamentare e dalle norme generali dello Stato e della Regione Calabria.

3. Competente all'emanazione di norme regolamentari nella presente materia è esclusivamente il Consiglio Comunale.

ARTICOLO 2

Campo di applicazione

Il presente regolamento disciplina le forniture relative a tutte le utenze allacciate sull'acquedotto comunale.

ARTICOLO 3

Costruzione della rete idrica

1. Di norma, la rete di distribuzione, per la parte insistente sul suolo pubblico, viene costruita direttamente dal Comune: in economia, ovvero mediante appalto. Tuttavia è data facoltà agli interessati, di eseguire direttamente, ed a proprie spese, i lavori in strade ed aree private non servite dalla rete del pubblico acquedotto, ed anche per la parte insistente sul suolo pubblico, alle seguenti condizioni:

a) che venga presentato apposito progetto esecutivo;

b) che i lavori vengano eseguiti da personale specializzato e sotto la diretta sorveglianza del personale comunale;

c) che i lavori vengano iniziati solo dopo aver ottenuto apposita autorizzazione del Responsabile dell'Area tecnica;

ARTICOLO 4

Proprietà delle tubazioni

1. Le tubazioni stradali, comunque poste in area pubblica, sia che siano state realizzate direttamente dal Comune o costruite dagli utenti stessi e le derivazioni fino al limite delle proprietà private, appartengono al Comune. Sono, invece, di proprietà privata le tubazioni dal limite della proprietà fino al contatore escluso e quelle dell'impianto interno poste tra il contatore e gli apparecchi di utilizzazione.
2. Le condotte realizzate dai richiedenti previa autorizzazione dell'Ente come previsto nel precedente art.3, saranno in uso al Servizio acquedotto del Comune di Candidoni.

ARTICOLO 5

Sorveglianza, manutenzione riparazione degli impianti

1. La sorveglianza, la manutenzione e la riparazione degli impianti, sono affidate al Servizio Acquedotto dell'Ente, il quale, di volta in volta, per i vari lavori si servirà in via ordinaria del personale dipendente e, solo in via eccezionale, di personale straordinario reperito all'esterno.
2. Tutte le spese di manutenzione, riparazione e sostituzione della tubazione, dalla presa sino al contatore compreso, saranno comunque a carico dell'utente. I relativi addebiti verranno calcolati prendendo come riferimento i prezzi stabiliti dall'ufficio tecnico, con riferimento al Prezziario delle OO.PP. della Regione Calabria.
3. Il Servizio Acquedotto per le condotte idriche realizzate ai sensi del precedente art.3, ovvero in strade od aree di proprietà privata, per le quali la sorveglianza e la manutenzione delle stesse è onere dei proprietari, provvederà alla installazione di un misuratore unico per il monitoraggio di detta condotta idrica, posto nel punto di diramazione dalla condotta pubblica, onde consentire una pronta rilevazione di eventuali incongruenze con il totale dei consumi fatturati ai singoli utenti, dovute ad eventuali fughe idriche. Dette eventuali differenze di consumi saranno calcolate ed addebitate in parti uguali a tutti gli utenti allacciati a detta condotta.
4. E' data facoltà all'utente di poter eseguire direttamente i lavori per la manutenzione e la riparazione degli impianti, dal pozzetto di presa sino al contatore e anche su suolo pubblico, a proprie cure e spese, sotto la vigilanza di personale del Comune e previo versamento di apposita cauzione stabilita dal Comune.

ARTICOLO 6

Destinazione dell'acqua e tipologia d'uso

1. La distribuzione dell'acqua proveniente dal pubblico acquedotto è destinata principalmente ai servizi generali di igiene dell'abitato, nonché alle attività diverse secondo le tipologie d'uso di seguito precisate:
 - a) Uso domestico, ovvero uso a scopo potabile ed igienico dei privati e delle pubbliche amministrazioni;
 - b) **Uso non domestico, ovvero uso a scopo di attività produttive, di trasformazione e di lavorazione di beni e prodotti** nonché a scopo di attività commerciale, artigianale, professionale ed altri residui. In detta tipologia d'uso rientrano anche le utenze a servizio di orti e piccoli appezzamenti di terreno

ad esclusivo uso familiare con espresso divieto di utilizzare la fornitura idrica per irrigazione. Qualora nell'appezzamento di terreno, di cui alla fornitura idrica concessa, venissero intrapresi lavori di costruzione non autorizzati, detta fornitura sarà immediatamente sospesa previo la redazione di apposito verbale e senza l'adozione di ulteriore atto o provvedimento. L'utente ha diritto di utilizzare l'acqua fornita esclusivamente per l'uso previsto nel contratto.

ARTICOLO 7

Spese di allacciamento

Accertata la fattibilità della Concessione e redatto il preventivo, l'utente verserà il corrispettivo sul conto corrente del Comune che prevederà:

- a) spese esecuzione lavori;
- b) diritti di allaccio;
- c) imposte;
- d) cauzioni contrattuali;

Successivamente si procederà all'esecuzione dei lavori di allacciamento.

E' data facoltà all'utente di poter eseguire direttamente l'allacciamento a proprie cure e spese sotto la vigilanza di personale del Comune.

In tal caso dovrà essere corrisposto al Comune il diritto di allaccio e la cauzione a garanzia della regolarità dei lavori

Il diritto di allaccio è fissato in **€34,10 (euro trentaquattro/10)**, imposte comprese, nel caso di uso domestico, ovvero uso a scopo potabile ed igienico dei privati e delle pubbliche amministrazioni, di cui alla lett. a) dell'art. 6, e in **€68,20 (euro sessantotto/20)**, imposte comprese, nel caso di uso non domestico di cui alla lett. b) dell'art. 6.

ARTICOLO 8

Interruzione del servizio di erogazione

1. Il Comune non assume responsabilità alcuna per le eventuali interruzioni della erogazione e per la diminuzione di pressione dovute a cause di forza maggiore. Le utenze che, per la loro natura, richiedono continuità del servizio, dovranno provvedere alla installazione di un adeguato autonomo impianto di riserva.

2. Per sopperire ai fabbisogni di emergenza, nel caso di incendi, nonché per l'esecuzione dei lavori, l'erogazione potrà essere provvisoriamente sospesa.

3. In caso di intervento programmato sarà dato opportuno preavviso.

4. Nel caso di scarsa disponibilità delle fonti di approvvigionamento l'erogazione dell'acqua potrà essere disciplinata con ordinanza del Sindaco che potrà prevedere, anche in relazione alle caratteristiche degli impianti ed alle esigenze dei servizi, sia la suddivisione del territorio comunale in zone, che la erogazione a turni o la parziale sospensione di qualsiasi fornitura. In ogni caso sarà sempre assegnata la priorità alle utenze domestiche.

ARTICOLO 9

Danni alle condotte e tubazioni in genere

1. Al fine di evitare danni alle tubazioni poste in sede stradale o su aree pubbliche, in caso di lavori o interventi nelle sedi stradali, coloro che saranno stati autorizzati ad eseguire detti lavori, hanno l'obbligo di richiedere al Servizio Acquedotto l'indicazione della posizione delle condutture stesse.
2. Qualora, per negligenza o colpa, o per altra causa di chi esegue lavori in prossimità delle tubazioni, siano, comunque, causati danni alle stesse, l'Amministrazione Comunale ha diritto al rimborso delle spese di riparazione, nonché al risarcimento dei danni relativi alla mancata erogazione conseguente all'interruzione effettuata per dispersione di acqua; tutto maggiorato del 10% per spese generali.

ARTICOLO 10

Variazioni al regolamento

1. L'Amministrazione Comunale, si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune e avvisi con manifesti pubblici.
2. Nel caso che l'utente non receda dall'adesione al servizio entro trenta giorni dall'entrata in vigore delle nuove norme, le modifiche si intendono tacitamente accettate.

ARTICOLO 11

Distribuzione dell'acqua

La distribuzione dell'acqua proveniente dagli acquedotti comunali può avere luogo:

- a) per mezzo delle fontane pubbliche;
- b) mediante concessione di utenze private.

ARTICOLO 12

Definizione di impianti per uso pubblico

Sono considerati impianti per uso pubblico:

- a) le fontane pubbliche;
- b) le bocche di innaffiamento di strade e di giardini e aree comunali;
- c) gli impianti degli edifici destinati ai pubblici servizi comunali;
- d) le bocche da incendio sul suolo pubblico.

ARTICOLO 13

Uso delle fontane pubbliche

L'acqua delle fontane pubbliche potrà essere prelevata limitatamente al necessario per gli usi domestici, escluso tassativamente altro uso. E' solo ammesso il prelievo con bottiglie, fiaschi e secchi. E' vietato:

- a) prelevare l'acqua dalle fontane pubbliche con tubi di gomma o equivalenti;
- b) fare uso diverso da quello potabile dell'acqua prelevata in prossimità delle fontane pubbliche.

ARTICOLO 14

Prese d'acqua per scopi particolari

Lungo la rete di distribuzione dell'acqua potranno essere installate:

- a) bocche antincendio;
- b) bocche per l'innaffiamento stradale e dei pubblici giardini; per il lavaggio delle fognature e per qualsiasi altro scopo nell'interesse della collettività. Dalle bocche di cui sopra, l'acqua potrà essere prelevata solo dal personale addetto al servizio e per i corrispondenti scopi. Chi manomette o fa uso arbitrario di tali prese sarà passibile di sanzione ai sensi delle vigenti normative.

ARTICOLO 15

Nuovi allacciamenti - soggetti ammessi alle forniture

1. Per ottenere nuovi allacciamenti gli interessati dovranno produrre apposita domanda indirizzata al Comune in carta libera. La domanda, unica per ogni unità immobiliare, potrà essere sottoscritta di norma dal proprietario dell'immobile o dal legale rappresentante per le persone giuridiche e solo in via di eccezione:

- dal conduttore o locatario;
- dall'usufruttuario;
- dall'enfiteuta;
- da altri aventi titolo. (Possessore, comodatario, ecc.); i quali, però, dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità, a che titolo usufruiscono e godono dell'immobile, e, inoltre, di esentare il Comune da ogni onere e responsabilità, anche riguardo ai rapporti con il proprietario.

2. Se la fornitura riguarda un condominio, il contratto dovrà essere firmato dai condomini, ovvero dall'amministratore a tanto idoneamente delegato, se nominato.

3. Alla domanda devono essere allegate:

- a) il titolo comprovante il diritto del richiedente a presentare la istanza o autocertificazione inerente il titolo di godimento del bene;
- b) la concessione edilizia/autorizzazione. Per gli immobili realizzati in assenza di concessione edilizia, occorre presentare unitamente alla domanda, copia del titolo di proprietà dell'area e copia della domanda di concessione in sanatoria corredata della prova dell'avvenuto pagamento delle somme dovute a titolo di oblazione per intero o autocertificazione sulla regolarità urbanistica dell'immobile;
- c) l'atto comprovante che il richiedente è il legale rappresentante dell'Ente, interessato al caso specifico;
- d) dichiarazione sottoscritta dal richiedente, attestante le modalità degli scarichi delle acque di rifiuto; con facoltà, per orti e piccoli appezzamenti di terreno, di scarico delle acque di rifiuto sul terreno.

4. Per i documenti di cui ai punti a), b), e c) del precedente comma, potrà essere presentata dal richiedente, dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art.47 D.P.R. 18/12/2000, n.445. Solo a seguito di sopralluogo con esito favorevole, l'utente potrà avere la relativa autorizzazione.

5. Se per servire l'utente si dovessero porre tubazioni su terreni di terzi, il richiedente dovrà fornire il nulla osta del proprietario del terreno per servitù di acquedotto.

6. L'utente che intende recedere dal contratto di fornitura deve darne comunicazione al Servizio Acquedotto.

7. In caso di decesso del contraente o di trasferimento di proprietà, gli aventi diritto devono darne immediata comunicazione al Servizio acquedotto, per l'effettuazione delle conseguenti operazioni

di disdetta o eventuale voltura. L'utente è tenuto inoltre, unitamente alla istanza di disdetta, a comunicare il recapito al quale far pervenire la fattura di conguaglio relativa all'utenza cessata. L'utente che non osserverà quanto sopra determinato sarà direttamente responsabile del pagamento dell'acqua consumata da eventuale diverso fruitore della utenza idrica che non abbia regolarizzato il rapporto con il servizio acquedotto nonché di ogni altra spesa. Chi eventualmente subentra nell'utenza dovrà, da parte sua, darne comunicazione sempre nei modi previsti, al Servizio acquedotto e stipulare la relativa voltura di fornitura.

8. L'utente non può cedere in nessun caso il contratto a terzi.

9. E' vietata la sub-fornitura dell'acqua ad altri locali che non siano quelli utilizzati dall'intestatario dell'utenza.

10. Imposte, tasse, sovrapprezzi ed altro gravanti sulle forniture e sul relativo contratto, sono a carico dell'utente. L'utente è tenuto inoltre, a corrispondere un importo relativo ai diritti di segreteria, secondo quanto disposto dalla Legge 29 ottobre 1987, n.440.

ARTICOLO 16

Manutenzione delle condotte

1. Tutte le manovre, verifiche, manutenzione ordinaria sulle derivazioni dalla presa stradale fino al contatore sono fatte esclusivamente e gratuitamente dal Comune a mezzo di proprio personale.

2. Ove sia necessario, si provvede agli opportuni lavori di riparazione, manutenzione straordinaria, interventi di eliminazione di perdite, sostituzione o modifiche delle derivazioni, e le relative spese sostenute ed i costi di manodopera sono addebitati direttamente all'utente interessato. E' data facoltà all'utente di provvedervi direttamente, previo Nulla - Osta del Responsabile del Servizio e con l'assistenza tecnica degli uffici competenti.

ARTICOLO 17

Custodia contatori

1. L'utente ha l'obbligo di proteggere dal gelo e dalle manomissioni il contatore e gli accessori ed è responsabile dei danni e dei guasti a qualsiasi causa dovuti. Nel caso di guasti l'utente ha l'obbligo di darne immediata comunicazione scritta al Servizio Acquedotto.

2. L'utente ha l'obbligo di rendere accessibili e liberi i pozzetti o nicchie dei contatori, la botola del pozzetto e lo sportello della nicchia, onde consentire l'agevole rilevazione dei consumi e la ispezionabilità dei luoghi.

3. La manomissione dei suggelli e ogni altra operazione che turbi il regolare funzionamento del contatore saranno puniti con le sanzioni di legge.

4. Il contatore, acquistato dall'utente, deve essere collocato in apposita nicchia, costruita a cura e spesa dell'utente stesso, ubicata al limite dell'immobile, in un punto prospiciente il suolo pubblico. Il contatore deve essere sigillato dal Comune e facilmente ispezionabile dal personale dello stesso.

ARTICOLO 18

Vigilanza

1. Il Servizio Acquedotto ha sempre diritto di far ispezionare dai suoi dipendenti gli impianti e gli apparecchi destinati alla distribuzione dell'acqua all'interno della privata proprietà. I dipendenti, muniti di tessera di riconoscimento, hanno pertanto la facoltà di accedere nella privata proprietà, sia per le verifiche del consumo, sia per accertare alterazioni o guasti alle condutture e ai contatori e, comunque, per assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio, sia in generale, che in rapporto al presente Regolamento e alle condizioni contrattuali; in particolare hanno facoltà di redigere verbale di contestazioni su eventuali violazioni di sigilli, altre manomissioni agli impianti e sull'uso improprio dell'acqua.

2. In caso di opposizione o di ostacolo, lo stesso Servizio Acque dotto potrà sospendere immediatamente l'erogazione dell'acqua fino a che le verifiche abbiano avuto luogo e sia stata accertata la perfetta regolarità dell'esercizio, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi od indennizzi di sorta da parte dell'utente.

3. Resta altresì salvo il diritto del Servizio Acquedotto di revocare la concessione e di esigere il pagamento di qualsiasi credito comunque maturato, qualora dopo la sospensione dell'erogazione dell'acqua, permangano da parte dell'utente, le opposizioni o gli ostacoli alle verifiche sulla perfetta regolarità dell'esercizio.

ARTICOLO 19

Verifica dei contatori a richiesta dell'utente

Quando l'utente ritenga erronee le indicazioni del contatore, il Servizio Acquedotto disporrà, dietro richiesta, le opportune verifiche. Qualora sia stata tecnicamente accertata una irregolarità di funzionamento del contatore, il consumo dell'acqua viene calcolato in base alla media delle misurazioni dei quantitativi idrici registrati negli ultimi tre anni.

ARTICOLO 20

Rimozione e spostamento dei contatori – Divieto

I contatori non possono essere rimossi o spostati se non per disposizione del Servizio Acquedotto ed esclusivamente per mezzo dei suoi incaricati, con spese sostenute e costi di manodopera a carico dell'utente a favore del Comune.

ARTICOLO 21

Accertamento dei consumi - lettura dei contatori

1. I consumi sono determinati sulla base della lettura del contatore che avrà luogo di norma annualmente, essi saranno rilevati da personale dell'ente. L'utente, che ne fa richiesta, ha diritto di prendere visione dei consumi rilevati dal personale letturista comunale.

2. Il servizio ha la facoltà di far eseguire, quando lo ritenga opportuno, letture supplementari.

ARTICOLO 22

Tariffe - Ruoli di riscossione

1. Per tutte le utenze è dovuto un corrispettivo nella misura della fornitura idrica effettuata e richiesta con la sottoscrizione del contratto, nonché i corrispettivi per lo scarico e la depurazione delle acque di rifiuto.
2. Le tariffe sono determinate e modificate, in osservanza delle procedure e norme di legge, dal Consiglio Comunale, restando in facoltà dell'utente di disdire il contratto.

ARTICOLO 23

Inviti - Morosità – Distacchi – Risoluzione

1. Alle varie utenze viene richiesto, in via ordinaria, nei primi mesi dell'anno, il pagamento del corrispettivo dovuto per la fornitura idrica con invito-fattura, normalmente spedito dal Comune tramite il servizio postale. Detto invito, conterrà l'indicazione degli elementi essenziali di individuazione dell'utenza e vengono altresì indicati, i consumi, l'imponibile, l'IVA e quant'altro necessario. Il pagamento deve essere effettuato con i bollettini di c/c postale allegati al predetto invito di pagamento, o alternativamente con diverse modalità anch'esse indicate nell'invito in parola.
2. L'utente che non riceve l'invito di pagamento è tenuto a richiederlo ai competenti uffici comunali; tale circostanza non giustifica i mancati pagamenti e non esclude l'applicazione degli interessi di mora come di seguito precisati: all'utente risultato moroso, sarà notificato atto scritto di costituzione in mora, ai sensi dell'art.1219 c.c. e sarà applicata una penale del 4%, oltre agli interessi di mora calcolati al tasso legale dalla data di scadenza del pagamento.
3. I distacchi dell'utenza dalla condotta idrica, previsti per le infrazioni rilevate o per morosità saranno effettuati dal Servizio Acquedotto, previo espletamento della seguente procedura:
 - a) notifica per le infrazioni e/o per gli omessi pagamenti. L'atto da notificare dovrà contenere, tra l'altro, l'avvertenza dello stacco e la indicazione delle spese a carico dell'utente;
 - b) delle operazioni di distacco dell'utenza dalla condotta idrica dovrà essere redatto apposito verbale, di cui una copia è consegnata all'utente. La fornitura idrica può essere revocata su disposizione del responsabile del competente Settore/Servizio comunale per reiterate morosità dell'utente.

ARTICOLO 24

Responsabilità sull'uso e conservazione della derivazione

1. L'utente deve provvedere perché siano preservati da manomissioni e da danneggiamenti gli apparecchi dell'impianto e la derivazione del tratto che corre entro la proprietà. L'utente è quindi responsabile dei danni quivi provocati per qualsiasi causa ed è tenuto a rimborsare le spese sostenute per la riparazione ed i costi di manodopera, se effettuati dal Servizio Acquedotto.
2. In particolare egli deve porre in essere gli accorgimenti idonei ad evitare gli eventuali pericoli di gelo. Sono, comunque, a carico dell'utente le spese per il disgelo e le eventuali riparazioni o sostituzioni dell'intero tratto di derivazione dalla condotta principale agli impianti realizzati sulla sua proprietà.

ARTICOLO 25

Perdite - danni – responsabilita

1. Ogni utente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni. Nessun abbuono sul consumo dell'acqua è ammesso per eventuali dispersioni o perdite degli impianti stessi dopo il contatore, a qualunque causa dovuti. Nei casi idoneamente accertati e validamente documentati, potrà essere accolta, a favore dell'utente, l'istanza di esonero dal pagamento dei soli canoni di depurazione e fognatura, limitatamente ai consumi idrici non convogliati nella pubblica fognatura.
2. Il Servizio Acquedotto non può né direttamente e né indirettamente essere chiamato a rispondere dei danni che potessero derivare dal cattivo funzionamento degli impianti interni.
3. L'utente ha il dovere di segnalare immediatamente al Servizio le dispersioni che si verificassero in corrispondenza o prima del contatore.

ARTICOLO 26

Pagamento dei consumi

1. Il pagamento dei consumi e delle prestazioni (riparazioni, sostituzioni, ecc.) va effettuato secondo le indicazioni riportate negli inviti all'uso spediti agli utenti come precisato al precedente art.22, ovvero con versamento sul conto corrente postale intestato al Comune, Servizio di Tesoreria, alle scadenze anch'esse indicate in detti inviti.
2. In caso di inadempienza nei pagamenti il Servizio Acquedotto potrà sospendere la fornitura con recupero di tutti i crediti a norma di legge, senza che l'utente possa pretendere risarcimento di danni derivanti dalla sospensione dell'erogazione.

ARTICOLO 27

Concessioni provvisorie

In casi particolari (cantieri, impianti provvisori e simili) possono essere concesse erogazioni provvisorie, per la durata massima di un anno.

In tal caso l'utente dovrà rispettare le seguenti condizioni:

- che sia posto in opera, anche in via provvisoria, ma convenientemente protetto da manomissione, lo strumento di misurazione;
- che sia versata una somma pari ad €125,00 (di cui €100,00 per anticipo sui consumi e €25,00 per installazione del misuratore) salvo conguaglio a fornitura conclusa e dopo la rilevazione dei consumi effettuata dal personale dell'Ente a tanto preposto;
- che sia applicata la tariffa corrispondente a quella della tipologia d'uso nella quale rientra la fornitura richiesta. Tutto il materiale impiegato resta di proprietà del Comune. Le utenze temporanee cessano con lo scadere del termine risultante dalla richiesta, fermo restando la responsabilità dell'utente fino alla rimozione del contatore.

ARTICOLO 28

Prelievi abusivi

Il prelievo di acqua senza autorizzazione o per usi diversi da quelli previsti nella autorizzazione stessa è vietato ed è perseguito a norma di legge e del presente regolamento.

Per i prelievi abusivi a seguito di manomissione degli impianti e per la violazione dei sigilli sarà inoltrata denuncia all'Autorità Giudiziaria, dagli agenti di Polizia Municipale su segnalazione dei Competenti Settori/Servizi comunali.

ARTICOLO 29

Applicazione delle norme di diritto comune

Per quanto non previsto nel presente regolamento sono applicabili le norme del c.c., le disposizioni e gli usi vigenti.

ARTICOLO 30

Casi non previsti dal regolamento

Per quanto non tassativamente previsto dal presente regolamento provvederà la Giunta Municipale, per proprie legali attribuzioni ed i responsabili dei competenti Settori comunali con proprie determinazioni in ordine alle rispettive facoltà gestionali.

ARTICOLO 31

Disposizioni precedenti

Sono abrogate tutte le disposizioni municipali non compatibili con quelle contenute nel presente regolamento.

ARTICOLO 32

Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore dal sedicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione all'Albo pretorio. Della sua entrata in vigore sarà dato avviso pubblico mediante apposito manifesto.